



STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita, con atto notarile in data 19 maggio 1992, l'Associazione fra le Industrie Produttrici di Pompe, ASSOPOMPE

ART. 2 SEDE

La sede dell'Associazione viene determinata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

ART. 3 SCOPI

L'Associazione, che esclude dalla propria attività ogni fine di lucro, ha la funzione istituzionale di promuovere e tutelare gli interessi collettivi della categoria.

In particolare l'Associazione si propone di:

- svolgere attività di orientamento rivolto alla soluzione dei problemi di carattere tecnico e formativo che interessano le aziende associate;
- favorire la partecipazione delle aziende associate a fiere, mostre e convegni, facendosi eventualmente promotrice di tali manifestazioni;
- sviluppare rapporti con altre associazioni industriali, sia nazionali che estere.

ART. 4 SOCI

Possono aderire all'Associazione tutte le aziende che esercitano in Italia l'attività industriale di cui all'Art. 1.

Possono pure aderire all'Associazione tutte le Aziende regolarmente e stabilmente costituite che operano nel mercato nazionale in rappresentanza o per conto di gruppi industriali con impianti di produzione all'estero nel settore di competenza dell'Associazione.

È ammessa la possibilità di estendere l'Associazione ad Aziende collegate al settore pompe.

L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ciascun aderente ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione; non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

ART. 5 ISCRIZIONE

La domanda di adesione del nuovo socio deve essere redatta su modulo predisposto dall'Associazione o su carta intestata dell'azienda richiedente, deve essere corredata di tutti i documenti richiesti e deve indicare il nome del rappresentante legale o suo procuratore, delegato a rappresentare l'azienda presso l'Associazione.

La domanda di adesione è sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione non è cedibile ad altri.

ART. 6 DECORRENZA E DURATA DELLE ISCRIZIONI DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso che deve essere notificato da parte dell'associato tramite lettera raccomandata R.R. con un minimo di 6 mesi di anticipo rispetto alla fine dell'anno solare.

ART. 7 CONTRIBUTI

Le aziende associate devono versare le contribuzioni deliberate annualmente dall'Assemblea dell'Associazione. Con la data di iscrizione si determina l'obbligo del pagamento delle contribuzioni stesse.

Tutti i versamenti devono essere effettuati direttamente all'Associazione che provvederà alle contabilizzazioni di spettanza.

ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Segretario Generale

Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione del Segretario Generale che può essere retribuito. La durata in carica è biennale.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e delibera sulle modifiche al presente statuto, quando regolarmente costituita o per referendum. L'Assemblea approva, inoltre, i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad un altro aderente all'Associazione che non sia amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Gli astenuti sono considerati come presenti ai soli fini del calcolo numerico per la validità dell'Assemblea.

Non sono ammessi all'esercizio del diritto di voto i soci che non siano in regola con i versamenti delle quote associative, pur considerati presenti nel calcolo numerico.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi aderente all'Associazione.

ART. 10 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione avviene mediante avviso scritto diretto a ciascun socio al suo domicilio, almeno dieci giorni prima dalla data della riunione, per lettera semplice o fax.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, telex o telefax, con un preavviso di cinque giorni.

Nell'avviso devono essere elencati gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e devono essere indicati il luogo, il giorno e ora della convocazione.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata su proposta del Presidente, del Vice Presidente, del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di un terzo dei soci. La richiesta di Assemblea Straordinaria da parte dei soci deve essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti che si desidera siano posti all'Ordine del Giorno.

La convocazione deve seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Per le modifiche statutarie è competente l'Assemblea Ordinaria come previsto dall'Art. 11 del presente Statuto.

ART. 11 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita quando è presente in prima convocazione almeno la metà dei soci; per la seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentanti, senza tenere conto degli astenuti.

Per la nomina del Presidente e delle altre cariche sociali, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

ART. 12 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- b) l'approvazione dei rendiconti consuntivi e dei preventivi di spesa;
- c) le modifiche dello Statuto
- d) la definizione delle modalità di calcolo e dell'entità dei contributi associativi;
- e) la costituzione del Consiglio Direttivo;
- f) le deliberazioni concernenti l'adesione dell'Associazione ad Enti, Organizzazioni, Comitati, ecc. in Italia e all'estero;
- g) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto
- h) lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio

ART. 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea.

Il Presidente ha il compito di coordinare tutte le attività dell'Associazione nei limiti del presente Statuto.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente, la cui firma attesta l'assenza o l'impedimento.

Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto due volte. Al Presidente, che abbia coperto la carica per due mandati consecutivi e continui ad operare nel settore, viene riconosciuto il titolo di Presidente Onorario ed il diritto

di partecipare, come componente non votante, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 14 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene nominato dall'Assemblea. Dura in carica per due anni e può essere rieletto due volte.

ART. 15 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 a un massimo di 10 membri. Il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione assumono automaticamente la carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio Direttivo, mentre gli altri Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea. Al Consiglio Direttivo compete in particolare la formazione di commissioni di studio, gruppi di lavoro e comitati con la definizione dei relativi compiti, avvalendosi, se necessario, di esperti esterni. I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti.

ART. 16 II SEGRETARIO

Il Segretario assiste il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti. Il Segretario provvede, sotto la vigilanza del Presidente, alla organizzazione ed alle attività dell'Associazione.

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo. Dura in carica due anni e può essere rieletto.

ART. 17 RENDICONTO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto preventivo e un rendiconto consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

ART. 18 AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 19 **SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria convocata appositamente per deliberare in merito.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere richiesto da almeno due terzi dei soci.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea darà indicazione dei contributi ancora accreditati all'Associazione che non possono in alcun modo essere ridistribuiti tra gli associati.

Rev. 26 febbraio 2008 – Approvato dall'Assemblea Ordinaria